



(Città Metropolitana di Bari)

# **REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONOPOLI**

**Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13/02/2020**

## **Sommario**

### **CAPO I - Ambito di applicazione**

**Art. 1: Oggetto del Regolamento**

**Art. 2: Attività soggette al Regolamento**

**Art. 3: Manifestazioni accessorie**

**Art. 4: Attività escluse dal Regolamento**

**Art. 5: Condizioni oggettive**

**Art. 6: Programmazione attività soggette al presente Regolamento**

### **CAPO II - Procedimento**

**Art. 7: Presentazione e esame domande**

**Art. 8: Termini**

**Art. 9: Regolamenti applicabili**

### **CAPO III - Quantificazione del costo del personale di polizia locale**

**Art. 10: Costi del personale di polizia locale a carico del privato richiedente**

**Art. 11: Rendicontazione e pagamento**

**Art. 12: Destinazione proventi**

**Art. 13: Criteri d'impiego del personale**

**Art. 14: Rinvio e norme finali**

## CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento riguarda lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, di seguito "evento/i" che soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e per le quali è richiesta la presenza di personale di Polizia locale e ricorre l'obbligo di farsi carico integralmente delle spese del personale relative alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale.
2. L'attività di Polizia locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale in relazione ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico finalizzati alla sicurezza della circolazione e fluidità della stessa in occasione degli eventi previsti dal Regolamento.
3. Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.

### Art. 2: Attività soggette al Regolamento

1. Fatte salve le deroghe previste al successivo art. 4, sono soggette al Regolamento le attività e le iniziative organizzate da privati e prive di interesse pubblico.
2. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all'evento, costituisce presunzione relativa dell'assenza di interesse pubblico dell'evento stesso. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l'accesso, ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.
3. Sono soggette al Regolamento le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell'evento.

4. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente le seguenti tipologie di servizi resi: in occasioni di manifestazioni o riprese cinematografiche; per trasporti eccezionali e di viabilità per operazioni di trasloco o ristrutturazioni immobili; diretti a regolare il traffico in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato comportanti straordinaria affluenza di veicoli; in caso di richieste di privati, singoli o associati, intese ad ottenere la regolamentazione del traffico rispetto alle ordinarie modalità, in occasione di manifestazioni commerciali, mercati e sagre, sportive, culturali di qualunque natura, concerti o in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità; di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive anche dilettantistiche o amatoriali, etc; in occasione di sagre, fiere.

### Art. 3: Manifestazioni accessorie

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo precedente possono essere organizzate le seguenti attività accessorie: a) somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina; b) raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell'art. 7, D.Lgs. n. 117/2017 e 143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986; c) lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001 (in particolare art. 13).

### Art. 4: Attività escluse dal Regolamento

1. Sono escluse le attività ed iniziative di carattere privato che hanno seguenti finalità:
  - a) di carattere sociale e associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.);
  - b) di carattere religioso (quando svolte al di fuori dei luoghi di culto), attività realizzate nell'ambito delle feste patronali e parrocchiali quali a titolo esemplificativo

processioni, sagre ed eventi di spettacolo, questi ultimi purché non a scopo di lucro;

c) di carattere politico/sindacale;

d) di carattere culturale con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione;

e) di eventi sportivi organizzati, anche da soggetti privati, nell'ambito di competizioni ufficiali rientranti in campionati organizzati dalle federazioni sportive nazionali, purché non sia necessario l'ulteriore impiego di personale di Polizia locale rispetto al contingente di istituto assicurato giornalmente (quattro unità di viabilità);

f) manifestazioni ed eventi di grande risonanza e rilevanza (anche dal punto di vista di Protezione Civile), caratterizzate dal patrocinio del Comune Monopoli, previa adozione di apposita deliberazione che sollevi dall'obbligo di pagamento e specificamente attesti il pubblico interesse della manifestazione.

g) manifestazioni organizzate dalle Istituzioni Scolastiche cittadine nell'ambito delle attività istituzionali e formative programmate

#### **Art. 5: Condizioni oggettive**

1. Gli eventi richiedono l'effettuazione di servizi di polizia locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza di almeno due delle seguenti circostanze:

a) previsione di afflussi superiore a n. 50 persone;

b) interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta;

c) utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture;

d) necessità di individuare di corridoi da controllare, per garantire il passaggio di mezzi di soccorso;

e) necessità di modificare in maniera significativa la viabilità di alcune zone del territorio comunale al fine di tutela la pubblica incolumità e la sicurezza degli

utenti della strada.

2. Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di Polizia locale per gli eventi di cui al presente Regolamento sono rimesse al Comando di Polizia locale che si esprime a termini dell'art. 10.

#### **Art. 6: Programmazione attività soggette al presente Regolamento**

1. Gli eventi per i quali è necessaria la presenza di personale di polizia locale richiedono, in funzione della organizzazione del servizio di sicurezza della circolazione connesso all'evento, una preventiva programmazione preferibilmente annuale o comunque tale da assicurare un'adeguata programmazione dei servizi.

2. L'ente fornisce adeguata informazione e pubblicità al presente Regolamento, anche mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti, soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.

3. Di norma la programmazione è effettuata entro il mese di marzo dell'anno di riferimento.

4. Le prestazioni relative agli eventi ulteriori rispetto a quelli programmati potranno essere rese, subordinatamente alla realizzazione di questi ultimi, soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di polizia locale.

## **CAPO II - PROCEDIMENTO**

#### **Art. 7: Presentazione e esame domande**

1. Sono titolati a presentare domanda i legali rappresentanti del soggetto che intende effettuare la manifestazione.

2. La domanda è presentata tramite PEC e tutte le comunicazioni sono effettuate con le medesime modalità.

3. A corredo della domanda inoltrata a termini degli articoli 68 e 69 TULPS (Scia o licenza) il soggetto di cui al primo comma, allega richiesta di destinazione del

personale di polizia locale allo svolgimento delle attività di legge.

4. Anche in assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del presente regolamento, l'Ufficio competente all'istruttoria invia la documentazione al Comando Polizia locale per le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in occasione dell'evento, e ne informa il richiedente, ai fini della prestazione della garanzia.

5. Il Comando di Polizia locale, in entrambi i casi:

a) individua l'area interessata alla circolazione stradale interessata all'evento;

b) esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento sotto l'aspetto di propria competenza, anche per quanto riguarda l'organizzazione del servizio;

c) quantifica in via presuntiva le ore/uomo necessarie per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate all'evento in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 10, ai fini della costituzione della pagamento delle somme dovute da parte del richiedente di cui al successivo art. 11;

d) rimanda all'Ufficio competente la propria relazione.

6. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato 1), deve essere specificato:

a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;

b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);

c) le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;

d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia locale;

e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;

f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari;

g) impegno a costituire le garanzie richieste dall'ente;

h) il numero di persone che si attende partecipino all'evento.

#### **Art. 8: Termini**

1. La richiesta di svolgimento dell'evento deve essere presentata al competente ufficio del Comune in coerenza con i termini determinati, anche in relazione alla complessità e rilevanza dell'evento, nel documento di programmazione di cui all'art. 6.

2. La richiesta è inoltrata tempestivamente dall'Ufficio competente al Comando di Polizia locale.

3. Il Comando di Polizia locale è tenuto ad esprimersi almeno 7 giorni prima della decisione finale da parte dell'Ufficio competente.

4. Per quanto riguarda i termini di definizione della richiesta si rinvia al regolamento dei procedimenti amministrativi in quanto applicabile.

5. In caso di manifestazione che prevede fino a 200 partecipanti, per la quale è richiesta la Scia a termini dell'art. 19, legge n. 241/1990, l'esame della richiesta deve essere effettuato prima dell'inizio dell'evento.

#### **Art. 9 Regolamenti applicabili**

1. Lo svolgimento degli eventi, oltre che al presente regolamento è soggetto alle disposizioni dei seguenti, in quanto applicabili:

a) Regolamento Tosap;

b) Regolamento delle pubbliche affissioni;

c) Regolamento di Polizia urbana;

d) Regolamento per la concessione di impianti sportivi e palestre scolastiche comunali.

### **CAPO III - QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE**

#### **Art. 10: Costi del personale di polizia locale a carico del privato richiedente**

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi all'orario ordinario e alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale di vigilanza, finalizzate alla

sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale (ulteriori ed aggiuntivi oneri da porre a carico del privato in attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997 sono determinati ai sensi di altro regolamento).

2. All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento il Comando di Polizia locale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale ed i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro.

3. Il costo complessivo presunto è determinato dal Comando di Polizia locale sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente anche ai fini di cui al successivo art. 12.

4. Il richiedente provvede a versare il 50% della somma preventivata al comma 3, sistema PAGOPA, Comunale, specificando nella causale "Prestazioni a carico di privati per servizi di Polizia Locale in occasione .... (specificare la data e la manifestazione /evento) ..... Anticipo"; la ricevuta di versamento deve essere presentata al Comando di Polizia Locale dall'interessato entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

5 L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto e preventivo versamento della ricevuta di pagamento di cui ai commi precedenti; in caso del mancato versamento obbligatorio, la prestazione non sarà effettuata, salvo valutazione sulla necessità di effettuare comunque il servizio demandata al dirigente della Polizia Locale per questioni legate alla sicurezza stradale e all'incolumità pubblica.

#### **Art. 11: Rendicontazione e pagamento**

1. Al termine dell'evento, il Comando di Polizia locale svolge una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando

eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.

2. La relazione e il prospetto delle ore effettivamente svolte sono comunicati al richiedente ai fini del saldo del pagamento che dovrà essere effettuato entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, effettuando ulteriore pagamento (con le stesse modalità dell'art. 10), con causale "Prestazioni a carico di privati per servizi di Polizia Locale in occasione .... (specificare la data e la manifestazione/evento) ..... Saldo".

3. In caso di mancato pagamento l'ente si rivale per l'eventuale differenza a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva in uso, applicando le norme previste dal T.U. per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14/04/1910 n.639.

4. Qualora per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante del Corpo della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

5. La tariffa oraria relativa all'impiego di personale del Corpo di Polizia Locale, degli operatori di Polizia Locale è quella prevista dall'art. 53 del CCNL 21/05/2018. 6. Qualora la richiesta del privato sia di carattere continuativo e superiore ai tre mesi, gli aspetti economici verranno disciplinati attraverso la sottoscrizione di un accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta, previo parere del Comandante. (Allegato 2)

#### **Art. 12: Destinazione proventi**

1. Le somme introitate sono destinate ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività così come disciplinate dalla contrattazione nazionale e saranno corrisposte al solo personale che ha reso le prestazioni per i servizi richiesti in ordine ai disposti del presente Regolamento. Si farà riferimento a tal proposito a quanto indicato all'art. 1.

2. L'Ente, in sede di formazione di bilancio di previsione, individuerà un apposito capitolo d'entrata.

3. Si precisa che le eventuali ore di servizio aggiuntivo, in occasione dei predetti eventi, non saranno considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso e cioè sia dal monte ore massimo consentito pro-capite sia per ciò che riguarda il tetto massimo spendibile per straordinari da parte dell'Ente.

dal 1° luglio 2020.

### **Art. 13: Criteri d'impiego del personale**

1. L'impiego tecnico operativo del numero di personale e del tipo di mezzi è disposto dal Comando sulla scorta delle esigenze di sicurezza e del tipo di

manifestazione/evento organizzato; tali scelte non sono in alcun modo sindacabili da parte del privato/richiedente.

2. L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

a) i servizi a favore di privati vengono svolti di norma fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario di 10 ore continuative, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;

b) adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale;

c) tutte le prestazioni in regime di extra funzionalità dovranno essere comandate nel rispetto della dignità professionale, della tutela psicofisica dell'operatore.

### **Art. 14: Rinvio e norme finali**

1. Per quanto riguarda il sopralluogo delle aree al termine della manifestazione, ai fini dell'accertamento della situazione conseguente allo svolgimento dell'evento nonché delle eventuali responsabilità a carico del richiedente, si rinvia alle norme di legge e dei regolamenti applicabili in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore